

Consorzio del Lambrone

---

# STATUTO ORGANICO

DEL CONSORZIO PER LA  
CONSERVAZIONE E MANUTENZIONE DELLE ARGINATURE  
DEL TORRENTE LAMBRONE IN PIANO D'ERBA  
DELLA CONFLUENZA DEL TORRENTE BOVA  
SINO AL SUO SBOCCO NEL LAGO DI PUSIANO

---

TITOLO I.  
Costituzione del Consorzio

Art. 1.

Il Consorzio per la conservazione e manutenzione delle arginature del torrente Lambrone in Piano d'Erba dalla confluenza col torrente Bova sino allo sbocco nel lago di Pusiano, stato ricostruito colla deliberazione 5 settembre 1882 del Consiglio Provinciale di Como, resa esecutiva col decreto prefettizio della corrispondente omologazione 28 settembre 1882, n. 2826-14, ha la sua sede nel Comune di Erba.

Art. 2.

A formare il Consorzio del torrente Lambrone per le spese e per le obbligazioni e contributi inerenti alla manutenzione ed alla conservazione delle sue arginature e del suo inalveamento, devono concorrere in proporzione del rispettivo vantaggio i proprietari dei beni vicini e laterali allo stesso torrente, nonché i fabbricati, le strade pubbliche ed i comprensori di rogge e così pure tutti gli enti stabili che trovano protezione dalle arginature ed inalveamento suddetti (art. 18 T. U. legge 23 luglio 1904, n. 523) classificati per ordine e categorie ed in ragione di interessi che i detti proprietari, Comuni, Provincia, comprensori e corpi morali, possono avere per l'eseguimento dei restauri, dei lavori di difesa e della loro conservazione, e precisamente in corrispondenza del seguente:

**Prospetto di riparto del contributo**

1. A carico della Provincia di Como per la sicurezza del ponte della Malpensata e del nuovo ponte Giancarlo Puecher a valle del primo, dei tratti di strada provinciale Como-Lecco e di quella della Valassina Inferiore . . . . .	C.mi 47,75
2. Idem del Comune di Erba per le strade e pel porticato del Mercato . . . . .	» 6,00
3. Idem dell'utenza della roggia Ghiringhella . . . . .	» 2,00
4. Idem dei terreni, fabbricati ed opifici sparsi nei territori di Erba ed Eupilio, e distinti in tre categorie come dal prospetto degli stabili soggetti al Consorzio . . . . .	» 40,00
5. Idem della Società ferroviaria Nord per effetto della transazione 20-11-1893 . . . . .	» 4,25
Totale	C.mi 100,00

Con avvertenza che per i terreni ed i fabbricati soggetti al Consorzio saranno applicati i seguenti canoni, con la debita riserva di eventuali ulteriori aggiornamenti che si rendessero necessari a giudizio dell'Assemblea generale degli interessati:

Minimo per i terreni L. 100.

L. 0,20 il mq. per la III. cat.

L. 0,30 il mq. per la II. cat.

L. 0,50 il mq. per la I. cat.

E per i fabbricati - Industr. - Rurali - Portici:

L. 1,00 il mc. - 2,50 il mq. - 0,20 il mq. - 0,60 il mq. per la III. cat.

L. 1,50 il mc. - 3,60 il mq. - 0,25 il mq. - 1,00 il mq. per la II. cat.

L. 2,00 il mc. - 5,00 il mq. - 0,50 il mq. - 1,30 il mq. per la I. cat.

Rispetto agli altri enti il Contributo sarà stabilito in proporzione al valore capitale rappresentato dai medesimi.

## TITOLO II.

### Del Congresso generale degli interessati

#### Art. 3.

Il Consorzio è convocato in assemblea generale, o per deliberazione del Consiglio d'amministrazione, o sopra domanda di tanti interessati quanti valgono a rappresentare almeno un quarto della competenza passiva. Gli avvisi di convocazione saranno pubblicati d'ordine del presidente nei summentovati Comuni, dandone sempre avviso ai corpi morali e comprensori, almeno dieci giorni prima di quello dell'adunanza.

#### Art. 4.

Le adunanze generali del Consorzio sono presiedute e dirette da un Presidente eletto di volta in volta, o per acclamazione, o a maggioranza relativa di voti fra tutti gli interessati presenti, **senza riguardo** al loro censo di contributo consorziale.

Il Presidente designa il Segretario per la redazione del processo verbale della adunanza e i tre scrutatori.

#### Art. 5.

Le deliberazioni dell'adunanza consorziale si prendono a maggioranza assoluta di voti, e sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti, purché rappresentino complessivamente due terzi del totale censo consorziale.

Gli interessati possono farsi rappresentare nelle adunanze generali anche da chi non è interessato nel Consorzio, dimettendo nel processo verbale il regolare mandato di procura, o speciale per una determinata adunanza, o generale per tutte.

Ogni interessato o votante ha tanti voti quanti sono i pro-centi unitari escluse le frazioni d'interessenza, con facoltà a quelli le cui rispettive quote non arrivano all'uno per cento di poter raggrupparsi e farsi rappresentare nelle assemblee da speciali delegati con tante voci quanti sono i pro-cento unitari, escluse le frazioni, da essi rappresentati. Le delegazioni di cui sopra potranno essere fatte con semplice lettera diretta alla Amministrazione.

#### Art. 6.

Ove gli interessati intervenuti all'adunanza generale non rappresentino due terzi del censo consorziale complessivo, un'ora dopo la prima, si procederà ad una seconda convocazione, e le relative deliberazioni saranno valide qualunque sia il numero degli intervenuti e la quota del censo consorziale che rappresenteranno.

#### Art. 7.

Di regola le adunanze generali votano per alzata e seduta. La controprova e le votazioni per appello nominale sono di diritto, quando vengano richiesti da tre interessati.

Le sole deliberazioni concernenti persone si prendono a suffragi segreti.

L'ufficio di scrutinio per le votazioni segrete è nominato dal Presidente del Congresso.

#### Art. 8.

I processi verbali delle adunanze generali sono firmati dal Presidente dell'assemblea, da uno fra i votanti intervenuti, possibilmente fra gli anziani, e dal Segretario.

#### Art. 9.

Le adunanze generali del Consorzio deliberano sui seguenti oggetti:

1. I bilanci preventivi annuali.
2. I conti consuntivi.
3. La nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione.
4. Le proposte presentate dal Consiglio di Amministrazione, ed in particolare l'aggiornamento dei canoni e dei contributi, le eventuali modifiche statutarie, e quelle proposte eziandio che dagli intervenuti verranno depositate nell'Ufficio del Consiglio di amministrazione otto giorni prima dell'adunanza.

### TITOLO III.

#### Del Consiglio d'Amministrazione

##### Art. 10.

Il Consorzio è amministrato da un Consiglio di Amministrazione composto di sette membri, l'uno dei quali in rappresentanza della Provincia, che è nominato dall'Amministrazione Provinciale di Como, e gli altri sei sono nominati dall'adunanza generale fra gli interessati a maggioranza assoluta di voti.

Sono eleggibili a membri del Consiglio di amministrazione i Sindaci dei Comuni interessati, i rappresentanti dei corpi morali, delle società, delle utenze della roggia Ghiringhella e tutti i contribuenti.

##### Art. 11.

Il Rappresentante della Provincia dura in carica a tempo indeterminato. Gli altri sei membri durano in carica quattro anni, si rinnovano per un quarto ogni anno e sono sempre rieleggibili.

Nei primi tre anni la scadenza è determinata dalla sorte, nel seguito è determinata dall'anzianità.

Chi surroga membri anzi tempo scaduti dura in carica solo quanto avrebbe ancora durato il suo antecessore.

##### Art. 12.

Non possono assumere l'Ufficio di membro del Consiglio di amministrazione, e ne decaderanno quando lo avessero assunto, coloro che non abbiano reso il conto di una precedente amministrazione, o che abbiano lite vertente col Consorzio.

Gli ascendenti e discendenti, i fratelli il suocero ed il genero, non possono essere contemporaneamente membri del Consiglio.

##### Art. 13.

I membri del Consiglio non possono prendere parte alle deliberazioni riguardanti interessi loro propri, o dei loro congiunti.

Non potranno del pari prender parte direttamente od indirettamente a contratti di esazioni o di appalti, che si riferiscano al Consorzio.

##### Art. 14.

La Presidenza del Consiglio d'amministrazione è deferita al Rappresentante della Provincia.

Il Consiglio di amministrazione nomina nel suo seno il Vice Presidente.

In mancanza del Presidente ne fa le veci il Vice Presidente.  
Le deliberazioni del Consiglio non sono valide se non siano prese coll'intervento di cinque membri almeno, compreso il Presidente o chi ne fa le veci.

#### Art. 15.

Il Consiglio di amministrazione è convocato con lettera del Presidente portante l'indicazione degli oggetti a trattarsi, spedita e recapitata ai singoli membri almeno tre giorni prima di quello fissato pel Consiglio.

#### Art. 16.

Il Consiglio di amministrazione ha la sua sede ed il suo Ufficio nel Comune di Erba.

Di tutte le sue deliberazioni il Consiglio terrà processo verbale, che dovrà essere firmato dai membri presenti e dal Segretario.

#### Art. 17.

Il Consiglio di amministrazione propone all'approvazione del Consorzio i bilanci annuali, indicando se e quali opere siano necessarie od opportune nell'interesse del Consorzio; provvede entro i limiti del bilancio all'esecuzione delle opere di conservazione e riparazione, sia mediante appalti, sia nella via economica, e nei casi d'urgenza, dà le disposizioni e ordina i provvedimenti necessari, riferendo all'assemblea nella prima convocazione da indire dal Consiglio medesimo; ed esercita i diritti del Consorzio in quanto non siano specialmente demandati alle adunanze generali del medesimo.

#### Art. 18.

Il Consiglio d'amministrazione nomina il Segretario del Consorzio, il quale però sarà sempre revocabile per deliberazione del Consiglio medesimo; nomina anche l'esattore del Consorzio e stipula il relativo contratto.

#### Art. 19.

Ad eccezione dell'approvazione della Amministrazione Provinciale di Como a sensi e per gli effetti dell'alea 3 dell'art. 27. legge T. U. 23 luglio 1904, n. 523 sui Lavori pubblici, nessun'altra approvazione o visto saranno necessari per la validità delle deliberazioni, tanto delle adunanze generali, quanto del Consiglio d'amministrazione.

Art. 20.

Il Presidente del Consiglio d'amministrazione ha la sorveglianza e la direzione dell'Ufficio consorziale e del personale dipendente; dirige le discussioni del Consiglio d'amministrazione e veglia che le deliberazioni del Consiglio stesso non siano contrarie a questo Statuto; dà le disposizioni d'urgenza, nel caso non siavi tempo a radunare il Consiglio; riceve i reclami e le istanze che gli vengono diretti, sia dagli interessati, sia da terzi, e ne sottopone la risoluzione al Consiglio; convoca i membri del medesimo; dirama gli avvisi di convocazione alle adunanze generali, e rappresenta il Consorzio nelle pratiche amministrative e nelle vertenze giudiziali e coi terzi, con facoltà di nominare procuratori e sostituire.

Art. 21.

Le funzioni ed attribuzioni del Consiglio d'amministrazione sono inoltre le seguenti:

a) Dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio generale degli interessati.

b) Esercita tutti gli atti conservativi dei diritti del Consorzio e provvede a tutti gli atti di ordinaria amministrazione.

c) Ha l'iniziativa principale presso il congresso degli interessati di quei provvedimenti che crede più opportuni al Consorzio, ritenuto però competere ad ogni interessato un simile diritto di iniziativa.

d) Provvede d'autorità propria nei casi urgenti alle emergenze del Consorzio (Alinea 1 dell'art. 58 T. U. legge 23 luglio 1904, n. 523) ad onta che eccedano l'ordinaria amministrazione, e specialmente nei casi di piene straordinarie, allorquando troppo tardi ne verrebbero i provvedimenti del Congresso degli interessati, quantunque convocato d'urgenza; nei quali casi eccezionali ha la facoltà di imporre al Consorzio un contributo straordinario commisurato al bisogno, con obbligo sempre al Consiglio di amministrazione di riferire al Congresso per rendere ragione di quanto fu da lui operato, di quanto è eventualmente necessario ancora operare e per riportare la voluta approvazione nella sua prima seduta.

e) Nomina l'ingegnere perito del Consorzio.

f) Il Consiglio d'amministrazione propone l'annuo preventivo delle spese e pesi consorziali all'assemblea del Congresso degli interessati nella prima annuale adunanza, nella quale occasione produce alla loro approvazione anche il conto consuntivo di amministrazione dell'anno antecedente, il quale conto colle relative pezze giustificative dovrà essere ostensibile presso il Consiglio di Amministrazione a ciascun contribuente durante

tutto il periodo che intercede dal giorno della pubblicazione degli avvisi di convocazione, sino al giorno dell'adunanza dei contribuenti chiamati a deliberare su quel conto.

Il conto preventivo dovrà pure essere approvato dalla Amministrazione provinciale, a sensi dell'art. 29, primo alinea della legge sui lavori pubblici, T. U. succitato.

**Art. 22.**

Il Consiglio di amministrazione, nei limiti delle attribuzioni come sopra assegnategli, delibera validamente ed obbligatoriamente pel Consorzio e per ciascun contribuente.

**Art. 23.**

I membri del Consiglio saranno compensati delle spese forzose che incontreranno per le sedute in località diverse del loro domicilio.

**TITOLO IV.**

**Del Personale addetto al Consorzio**

**Del Segretario dell'Amministrazione**

**Art. 24.**

Il Segretario del Consorzio tiene in evidenza tutte le partite attive e passive, ed in genere la contabilità del Consorzio; tiene regolare registro colle connesse pezze giustificative relative alla cassa, disponendo pel pagamenti, sopra mandato del Consiglio d'amministrazione.

In appoggio al preventivo delle spese consorziali, e tenuto calcolo di ogni peso, compila il preventivo annuale complessivo per gli effetti del riparto fra i contribuenti, presentando al Consiglio d'amministrazione del Consorzio abbastanza in tempo per essere da esso esaminato e prodotto all'approvazione dei contribuenti negli annuali congressi all'uopo convocati.

Compila alla fine d'anno il conto consuntivo dell'annata, e siccome il conto stesso fa le funzioni di rendiconto della gestione amministrativa del Consiglio, lo presenta pure allo stesso in tempo che possa essere in pronto all'ispezione dei contribuenti a sensi e per gli effetti contemplati dall'art. 9 del presente Statuto. In base al preventivo annuale ed ai preventivi straordinari che occorressero durante l'annata, forma il prospetto del riparto del contributo e dei pesi e delle spese del Consorzio fra i contribuenti, giusta le norme tracciate dall'art. 20 di questo Statuto, e così pure, in quanto occorre forma i riparti addizionali in esito



ai conti consuntivi, producendo alla amministrazione i detti riparti per la di lei approvazione ed esecuzione. Tiene i registri di tutti i contribuenti, coll'indicazione del loro nome, cognome e paternità, dei numeri di mappa degli stabili soggetti al Consorzio e delle quote di contributo rispettivamente attribuite, con riguardo, alla distinzione delle categorie e classi a cui appartengono.

Fa luogo sui detti registri alle volture ed alle nuove intestazioni, sia per i seguiti cambiamenti di proprietà, che per le aggiunte e le diminuzioni e le modificazioni che fossero state introdotte, ed occorse.

Attende a far conseguire dall'esattore i pronti incassi dei riparti consorziali, predisponendo le opportune rubriche e quinternetti per le esazioni; controlla la Cassa rendendone conto alla Amministrazione; tiene sempre in evidenza ogni stato di attività e passività; ha la custodia dell'archivio delle carte del Consorzio. Finalmente interviene ai Congressi degli utenti e del Consiglio di amministrazione, stende anche i processi verbali delle sedute, ne cura la trasmissione alla Amministrazione provinciale per la relativa approvazione, conservando gli originali negli atti del Consorzio, e rilasciandone copia ai contribuenti che ne faranno richiesta a loro spesa, avvertendo che le dette copie verranno autenticate dal Segretario e da uno dei membri del Consiglio di amministrazione. Tiene la corrispondenza del Consorzio, e tutti i documenti e le carte di archivio sono da lui elencati in apposito registro, sul quale vengono annotati anche tutti gli altri atti e carte del Consorzio che importa di conservare. Il Segretario archivista non rilascia carte che con autorizzazione dell'amministrazione e sempre contro ricevuta, che verrà restituita quando le carte affidate ritornano all'archivio. Il Segretario dovrà inoltre prestarsi a quanto, in relazione all'ufficio suo, può essergli ordinato dal Presidente del Consiglio di amministrazione, o chi per esso, e compila l'inventario di ogni oggetto spettante al Consorzio.

#### **Dell'Esattore**

##### **Art. 25.**

L'Esattore del Consorzio esige i contributi dai singoli contribuenti ed ogni altro reddito, in base al quinternetto che gli verrà somministrato dall'Amministrazione del Consorzio stesso, e colle norme e modalità stabilite dalle vigenti leggi e dai regolamenti sanciti per l'esazione delle pubbliche imposte; e fa i pagamenti che gli vengono ordinati mediante appositi mandati, i quali non saranno validi, se non avranno la firma del Presidente del Consiglio d'amministrazione o di chi ne fa le veci, di un altro membro del Consiglio medesimo e del Segretario.

Tali mandati saranno i soli documenti che giustificheranno l'erogazione dei fondi del Consorzio.

L'Esattore avrà la residenza in altro dei Comuni soggetti al Consorzio.

Nel resto i rapporti dell'Esattore col Consorzio, il corrispettivo onorario e la cauzione a prestarsi per l'esercizio dell'esattoria, verranno disciplinati al relativo contratto, che sarà uniformato a quelli adottati nei Comuni.

## **DEL CAMPARO**

### **Art. 26.**

Il Camparo al servizio del Consorzio, avrà la sua residenza nei territori dei Comuni di Erba, Eupilio o Merone.

Le funzioni del Camparo saranno definite da apposito regolamento redatto dal Consiglio d'amministrazione che fisserà lo stipendio relativo.

## **TITOLO V.**

### **Esazione dei riparti consorziali**

### **Art. 27.**

La Provincia di Como, i Comuni di Erba, di Eupilio, di Merone, e comprensori della roggia Ghiringhella, gli altri Enti e proprietari degli stabili soggetti al Consorzio del torrente Lambrone, si ritengono obbligati verso il Consorzio al pagamento delle spese e pesi Consorziali sia ordinarie che straordinarie, giusta il riparto del Consiglio d'amministrazione.

### **Art. 28.**

I registri, nei quali sarà fedelmente riportato il prospetto riassuntivo generale che sarà firmato dall'amministrazione del Consorzio, faranno piena prova nei rapporti fra i contribuenti ed il Consorzio:

1. delle persone e dei corpi morali, o dei comprensori obbligati al contributo dei pesi e spese consorziali, giusta gli approvati riparti;
2. dei beni ed enti obbligati essi pure, come si disse, in via reale al pagamento del detto contributo nei modi e coi privilegi fiscali nei sensi dell'art. 30, alinea 3. della legge sui lavori pubblici, T. U. 23 luglio 1904, n. 523.

#### Art. 29.

Nei casi di cambiamento di proprietà degli stabili soggetti al Consorzio, tanto il contribuente intestato nel registro del Consorzio, quanto l'acquirente e gli eredi, sono obbligati a notificare l'avvenuto subingresso, agli effetti della regolare tenuta del registro dei contribuenti, entro i tre mesi dalla stipula dell'atto notarile.

L'Amministrazione del Consorzio si riserva di chiedere per eventuali esami e verifiche il titolo autentico di alienazione o di trapasso e di applicare ammende nei casi di inadempienza.

Nel caso in cui venga alienata da un contribuente anche in parte la sua proprietà soggetta al Consorzio, è pure obbligo sì dell'alienante che dell'acquirente, di notificare alla Amministrazione del Consorzio l'avvenuto mutamento parziale per le opportune registrazioni.

#### Art. 30.

Sulle notifiche prodotte per le nuove intestazioni, ed in quanto nulla siavi in contrario, il Segretario incaricato della tenuta del registro procede alle debite volture.

#### Art. 31.

Seguite in tal modo le volture, rimangono con ciò stesso, ma allora soltanto, sciolti da ogni obbligo verso il Consorzio gli antecedenti possessori contribuenti che erano intestati nei registri, e subentrano negli obblighi loro personali e reali i nuovi possessori e beni intestati, e ciò specialmente per gli effetti degli articoli 28 e 29 del presente Statuto.

Prima della voltura a favore del nuovo proprietario, dei beni da lui acquistati si ritengono in solidum obbligati verso il consorzio al pagamento delle spese e pesi consorziali, e sempre col privilegio dell'escussione fiscale, il proprietario tuttora intestato nel registro del Consorzio, e l'acquirente non ancora intestato, e così pure si ritengono astretti all'obbligo reale del pagamento del riparto consorziale tanto i beni ed enti intestati quanto quelli che ancora non lo fossero.

#### Art. 32.

Se vi hanno più comproprietari di uno stesso stabile soggetto al Consorzio, essi sono tutti in solidum obbligati al pagamento del riparto consorziale, in relazione al complessivo contributo dell'intero stabile.

L'obbligo del contribuente passa negli eredi, i quali sono tenuti in solidum al pagamento del riparto consorziale cessando però questa solidarietà nel giorno in cui in forza di legittimi titoli sia stata chiesta ed ottenuta la voltura dei beni soggetti al Consorzio a favore di altro degli eredi.

Nel caso di divisione dello stabile soggetto al Consorzio, è ammessa l'intestazione del registro dello stesso dei singoli assegnatari dividendi, come nuovi proprietari della parte di stabile referibilmente agli enti divisi.

Seguita in questi sensi la intestazione dei dividendi nei registri del Consorzio, si ritengono anche divisi corrispondentemente gli obblighi reali e personali dei dividendi e dei beni a ciascun di essi assegnati.

---

Approvato nell'Assemblea Generale tenutasi nella R. Prefettura di Como il 10 Settembre 1884.

Modificato successivamente colle deliberazioni dell'Assemblea dei contribuenti il 30 Agosto 1888 e 24 Aprile 1890 e rese esecutorie dalla R. Prefettura col Decreto 30 Dicembre 1890, N. 3671-17 D. 4.

Idem del 6 Dicembre 1906 emulgata col Decreto Prefettizio 13 Aprile 1908, N. 5757-1 D. 4.

Idem del 30 Ottobre 1907 - esecutorie col rescritto Prefettizio 23 Settembre 1911, N. 6110 D. 4.

Modificato ulteriormente con le deliberazioni dell'Assemblea dei contribuenti il 21 Aprile 1974.

Visto per la ristampa in testo unico colle suddette modificazioni.

Erba, 1 Gennaio 1974

IL PRESIDENTE  
Como, Gr. Ing. EMILIO CORBINI

IL SEGRETARIO  
Fusi Felice